

Area Amministrativa

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022 (art. 11 L. 9.12.1998 n. 431)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

- la Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006 con la quale si è stabilito il 31 dicembre, quale termine ultimo entro cui i comuni devono annualmente emanare, a pena di decadenza, l'avviso pubblico per l'aggiornamento delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione del contributo relativa al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Visti:

- l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- il D.M. 7 giugno 1999;
- il D.M. 14 settembre 2005;
- la legge regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, comma 5;
- il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4;
- l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- la L. 30 dicembre 2020, n.178;
- la L. 30 dicembre 2021, n. 234;
- l'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 19 luglio 2021;
- l'art. 37 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- il D.M. del 13 luglio 2022;

RENDE NOTO

Che fino al **01/03/2023** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili erogate dalla Regione Calabria.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2022 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1.1 Cittadinanza:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

In quest'ultimo caso, per come previsto dall'art. 11 comma 13 del D. L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

1.2 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

1.3 Residenza nel Comune di Vallefiorita (CZ), nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

1.4 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

1.5 Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

1.6 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

1.7 Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs. n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;

1.8 Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 non superiore ad € 17.000,00;

1.9 Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A: - Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.633,10);
- Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00;
Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%

1.10 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

1.11 Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10 non sono tra loro cumulabili.

1.12 Estensione del contributo ai soggetti che hanno subito perdita di reddito in ragione dell'emergenza COVID-19

1. Limitatamente all'anno 2022 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4 e 5, art. 1 del DM 13/07/2022), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 /2021.

L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune (punto 8 DGR 206/2006). Il contributo per perdita di reddito IRPEF, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

1.13 L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

1.14 Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del Bando comunale;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del Bando comunale.

Ai sensi dell'art. 5) del decreto ministeriale del 12/08/2020, i contributi di cui al fondo integrativo non risultano cumulabili con la quota destinata del c.d. Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i. – Pertanto, la richiesta di contributo ai sensi della legge 431/98 non può essere presentata da coloro che percepiscono il contributo per l'affitto all'interno del reddito di cittadinanza o da pensione ovvero possono presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non hanno percepito detta tipologia di reddito. Successivamente all'erogazione dei contributi sarà comunicata all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazioni sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2022 (riferita ai redditi percepiti nel 2021) al netto degli oneri deducibili ed al lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2022, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n.130/2000:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

6. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Comune di Vallefiorita, distribuiti presso l'Ufficio Protocollo Corso Europa 2 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - **Giovedì** dalle ore 15,00 - alle ore 18,00, o scaricabili dal sito www.comune.vallefiorita.cz.it.

Le domande, debitamente sottoscritte, complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **1 marzo 2023** all'Ufficio Protocollo del Comune.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi Amministrativo.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2022 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente solo ed esclusivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

In presenza di uno dei seguenti casi :

- somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;

- somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%,
il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e succ. mod. ed int: il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Vigili Urbani del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Valle Fiorita, il Responsabile dell'Ente designato cui rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la D.ssa Giuseppina Cutullè.

Il Responsabile
D.ssa Giuseppina Cutullè